

## TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE Ufficio Esecuzioni Immobiliari

agli Esperti ai Custodi Giudiziari ai Professionisti Delegati

## OGGETTO: direttiva in ordine alla ricostruzione della provenienza ventennale del bene pignorato con particolare riferimento agli acquisti iure hereditatis

Il Giudice coordinatore della sezione dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli e il Giudice dell'Esecuzione dott. Emmanuele Agostini,

- Rilevato che diversi esperti, custodi giudiziari e delegati alle vendite, a tutt'oggi, incorrono nell'errore di considerare la trascrizione della denuncia di successione quale titolo di acquisto dell'eredità;
- Rilevato, altresì, che la trascrizione della denuncia di successione deve ritenersi una semplice dichiarazione di scienza cui sono obbligati i chiamati all'eredità (non necessariamente accettanti la medesima cfr. art. 28 comma 2 D.Lgs. 31.10.1990 n. 346) con valenza eminentemente fiscale e non qualificabile come titolo di acquisto della proprietà;

## **INVITANO**

gli esperti, i custodi giudiziari e i professionisti delegati, <u>a ricostruire immediatamente dopo il</u>

<u>conferimento dell'incarico la provenienza ventennale del bene pignorato;</u>

Nel caso in cui la catena di trasferimenti del ventennio contenga titoli di acquisto *iure successionis*, i custodi giudiziari e professionisti delegati dovranno verificare se vi è stata accettazione (tacita o espressa) di eredità e se la stessa sia o meno stata trascritta ai sensi dell'art. 2648 c.c.

1. Nel caso in cui dalla documentazione ipocatastale ventennale non dovesse risultare la trascrizione dell'acquisto *iure successionis* ma dalla stessa risulti la trascrizione di un atto compiuto dall'erede che, implicando la disposizione di un diritto facente parte dell'asse ereditario, abbia valenza di accettazione tacita di eredità, si dovrà provvedere a cura e spese del creditore procedente alla trascrizione dell'acquisto *mortis causa* (per accettazione tacita) in virtù del titolo trascritto ad altro fine, dovendosi ritenere applicabile l'art. 2650 c.c. e la possibilità di regolarizzare la continuità delle trascrizioni.

2. Nel caso in cui dalla documentazione ipocatastale ventennale non dovesse risultare la trascrizione dell'acquisto iure successionis e dalla stessa non risulti la trascrizione di un atto compiuto dall'erede che implichi la disposizione di un diritto facente parte dell'asse ereditario, con valenza di accettazione tacita di eredità, gli ausiliari della procedura dovranno rimettere immediatamente il fascicolo al giudice dell'esecuzione

## **DISPONGONO**

che copia della presente circolare venga affissa, a cura della Cancelleria, alla porta della stanza dei Giudici (dott.ssa Romanelli e dott. Agostini) e della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari nonché pubblicata sul sito internet del Tribunale di Crotone.

Mandano alla Cancelleria per gli adempimenti di cui sopra e per la comunicazione del presente provvedimento all'Ordine degli Avvocati, dei Notai e dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotone nonché all'ordine degli Ingegneri, degli Architetti, degli Agronomi e dei Geometri.

Crotone, li 5 maggio 2016

Il Giudice Coordinatore della Sezione Esecuzioni Immobiliare

Dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli

Il Giudice dell'Esecuzione

Depositata in Cancelleria Dott. Emmanuele Agostini

ata -5 MAG 2016